

Comune di Vicchio

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL DIRITTO DI INTERPELLO**



Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il diritto da parte dei contribuenti di interpellare il Comune in ordine:
 - a) all'interpretazione ed alle modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo in materia di tributi locali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione dei provvedimenti stessi;
 - b) in merito alla sussistenza delle condizioni e alla valutazione dell'idoneità degli elementi probatori richiesti per l'ottenimento di agevolazioni, riduzioni e similari;
 - c) all'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie;
 - d) alla disapplicazione di norme tributarie che limitano detrazioni, deduzioni e simili allo scopo di contrastare comportamenti elusivi.
2. I criteri di seguito enunciati sono basati sul disposto dell'art. 11 della Legge 27 Luglio 2000 n°212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"¹ nonché del Titolo I del D.Lgs. 156/2015 "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23".

Art. 2 – Interpello del contribuente

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine all'interpretazione ed alle modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo in materia di tributi locali, come da precedente articolo, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione dei provvedimenti stessi.
2. Il richiedente, a pena della inammissibilità dell'istanza, in questa deve:

¹ Si riporta tale articolo di legge:

Art. 11 (Diritto di interpello). - 1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:

a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;

b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;

c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.

2. Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

3. L'amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.

Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

6. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.».

- a) *i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;*
- b) *individuare il tipo di istanza fra quelli di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a-b-c-d;*
- c) *indicare la questione in maniera succinta, ma esauriente, con riferimento a fattispecie concreta e personale;*
- d) *le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;*
- e) *fornire la propria soluzione, motivata, indicando tutti gli elementi di fatto e di diritto, ritenuti utili per la soluzione del caso prospettato;*
- f) *l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;*
- g) *la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale;*

allegando eventuale documentazione non in possesso dell'Amministrazione.

3. Il riferimento a casi concreti e personali non è indispensabile qualora il soggetto interpellante sia un ente pubblico o privato che esprime interessi di rilevanza diffusa nell'ambito territoriale del Comune, ovvero un ordine professionale o una associazione sindacale o di categoria.
4. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.
5. La presentazione dell'istanza non ha infatti effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Art. 3 – Definizione dell'istanza d'interpello.

1. Il Funzionario Responsabile del tributo esamina l'istanza d'interpello del contribuente e comunica al richiedente i motivi in base ai quali ritiene inammissibile l'istanza, tenendo conto di quanto stabilito dall'art.5 del D.Lgs. 156/2015², entro il termine di 90 giorni dal ricevimento qualsiasi sia il tipo di istanza presentata, fermo restando quanto previsto dai successivi commi 2 e 3.

² Si riporta tale articolo di legge:

Art. 5. Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze di cui all'articolo 2 sono inammissibili se:

a) sono prive dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 3, comma 1;

b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;

d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

e) vertono su materie oggetto delle procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e della procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;

f) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;

g) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.



2. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b) d) e) f) e g) del precedente art.2, c.2, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
3. Qualora, per poter fornire la risposta, fosse necessaria ulteriore documentazione, questa può essere richiesta una sola volta ed il parere è reso entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del periodo precedente entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
4. Nel caso di ammissibilità dell'istanza di interpello, il Funzionario Responsabile del servizio tributi, entro lo stesso termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, qualsiasi sia il tipo di istanza presentata, comunica al richiedente, anche a mezzo posta, la risposta scritta e motivata. Questa vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto di interpello e limitatamente al richiedente medesimo.
5. Qualora la risposta non sia comunicata all'interessato entro il termine suddetto, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
6. Eventuali atti d'imposizione, emanati in difformità dalla risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.
7. In caso di mancata risposta nei termini ai precedenti commi 1 e 4, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.
8. Il Funzionario Responsabile, può, a sua volta, sottoporre il caso alla Giunta Comunale se la soluzione che egli prospetta può incidere in modo sensibile sul bilancio comunale, ovvero al Consiglio Comunale, qualora, ai fini della soluzione, si renda necessaria la interpretazione autentica della norma interessata.

Art. 4 – Eventuale successivo accertamento e contenzioso.

1. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili, salvo quelle alle istanze presentate ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo.
2. Se e' stata fornita risposta a tali istanze, purché ammissibili, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, l'atto di accertamento e' preceduto, a pena di nullità, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni.
3. La richiesta di chiarimenti di cui al precedente comma è notificata dall'amministrazione entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti, ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta, e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e'

automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. L'atto impositivo e' specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al periodo precedente.

Art. 5 – Norme finali e transitorie

1. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy.
2. Il presente regolamento, essendo approvato entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione, entra in vigore il come da delibera da approvazione, abrogando contestualmente il previgente.